



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n.3245

VISTO l' art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.2528,in data 5 maggio 2011, con il quale la società Project Automation spa, con sede legale in Viale Elvezia 42 – Monza,ha ottenuto l'omologazione di un sistema per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico denominato K53700/00-01-02-03;

VISTA la richiesta in data 13 maggio 2011,con la quale la società Project Automation spa ha chiesto l' estensione di omologazione del sistema K53700/00-01-02-03 ad una versione con una nuova unità di elaborazione,identificata con la sigla Q 7274-0002-BL in sostituzione della precedente ormai obsoleta;

CONSIDERATO che la soc. Project Automation spa ha dichiarato che le modifiche apportate non influiscono sulla corretta acquisizione delle immagini;

D E C R E T A

Art. 1 - E' estesa l' omologazione del sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato denominato K53700/00-01-02-03, prodotto dalla società Project Automation spa, con sede legale in Viale Elvezia 42 – Monza, alla versione con nuova unità di elaborazione.

Restano invariate le prescrizioni degli artt. 1e2 del decreto n.2528 in data 5 maggio 2011.

Art. 2- I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 2528 del 5 maggio 2011 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 13.6.2011

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)